

- 2) Gli articoli 2 e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che consentono, in via di principio, ad un'amministrazione aggiudicatrice di utilizzare quale criterio di valutazione delle offerte depositate dagli offerenti nell'ambito di un appalto pubblico il grado di conformità di queste ultime con i requisiti indicati nella documentazione di gara.

⁽¹⁾ GU C 9 dell'11.1.2014.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — (Regno Unito) — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Causa C-577/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Medicinali per uso umano — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 3 — Certificato protettivo complementare — Condizioni per il rilascio di tale certificato — Medicinali contenenti, in tutto o in parte, lo stesso principio attivo — Immissioni in commercio successive — Composizione di principi attivi — Commercializzazione precedente di un principio attivo sotto forma di medicinale con principio attivo unico — Condizioni per il rilascio di più certificati a partire da uno stesso brevetto — Modifica dei principi attivi di un brevetto di base)

(2015/C 146/04)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Convenuto: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Dispositivo

L'articolo 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, deve essere interpretato nel senso che, qualora un brevetto di base includa una rivendicazione di un prodotto contenente un principio attivo che costituisce l'unico oggetto dell'invenzione, per il quale è già stato rilasciato un certificato protettivo complementare al titolare di tale brevetto, nonché una rivendicazione ulteriore di un prodotto contenente una composizione di tale principio attivo con un'altra sostanza, tale disposizione osta a che sia rilasciato a tale titolare un secondo certificato protettivo complementare relativo a detta composizione.

⁽¹⁾ GU C 31 del 1.2.2014.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — «go fair» Zeitarbeit OHG/Finanzamt Hamburg-Altona

(Causa C-594/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) — Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale — Nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale» — Società di somministrazione di lavoro a tempo determinato — Messa a disposizione di personale infermieristico qualificato — Esclusione dall'esenzione)

(2015/C 146/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof